



**COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA**  
(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO CIMITERIALE**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - Disposizioni generali**

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Atti a disposizione del pubblico

### **TITOLO II - Strutture e Servizi mortuari**

- Articolo 5 Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Articolo 6 Autorizzazione Sepoltura
- Articolo 7 Sepulture
- Articolo 8 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 9 Custodia, Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture
- Articolo 10 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

### **TITOLO III - Depositi di osservazione e obitori**

- Articolo 11 Depositi
- Articolo 12 Obitorio
- Articolo 13 Depositi e Obitori
- Articolo 14 Osservazione di salme

### **TITOLO IV - Norme di Polizia Mortuaria**

- Articolo 15 Feretri
- Articolo 16 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 17 Piastrina di riconoscimento
- Articolo 18 Gestione del Servizio di Trasporto
- Articolo 19 Svolgimento del funerale

### **TITOLO V - Costruzione dei Cimiteri – Piani Cimiteriali – Disposizioni Tecniche Generali**

- Articolo 20 Planimetria Cimiteriale
- Articolo 21 Progetti di ampliamento
- Articolo 22 Relazione tecnico-sanitaria
- Articolo 23 Cimiteri
- Articolo 24 Superficie dei lotti di terreno
- Articolo 25 Spazi riservati
- Articolo 26 Servizi igienici
- Articolo 27 Recinzione
- Articolo 28 Aree concesse
- Articolo 29 Concessionari

### **TITOLO VI - Concessioni cimiteriali – sepolture private**

- Articolo 30 Sepolture private
- Articolo 31 Durata delle concessioni di tombe di famiglia
- Articolo 32 Aree e tariffe
- Articolo 33 Diritto alla sepoltura
- Articolo 34 Domande
- Articolo 35 Ordine di accoglimento delle domande
- Articolo 36 Non commerciabilità
- Articolo 37 Proroga di concessione di tombe di famiglia
- Articolo 38 Concessioni e spese
- Articolo 39 Manutenzione della sepoltura
- Articolo 40 Recupero a favore del Comune
- Articolo 41 Rinuncia di un contitolare
- Articolo 42 Decadenza della concessione e revoca
- Articolo 43 Area
- Articolo 44 Tumulazione plurima
- Articolo 45 Cessazione della sepoltura
- Articolo 46 Segnalazione di scadenza delle sepolture

### **TITOLO VII - Concessioni cimiteriali – loculi**

- Articolo 47 Loculi
- Articolo 48 Durata delle concessioni dei loculi

Articolo 49 Criteri concessioni dei loculi

**TITOLO VIII - Trasporti funebri**

Articolo 50 Trasporti funebri

Articolo 51 Tariffe di trasporti

Articolo 52 Carri funebri e relative rimesse

Articolo 53 Modalità dei trasporti

**TITOLO IX - Concessioni cimiteriali – cellette ossario**

Articolo 54 Cellette ossario

Articolo 55 Nominatività delle concessioni

**TITOLO X - Inumazioni – Tumulazioni – Esumazioni ed Estumulazioni**

Articolo 56 Campi comuni

Articolo 57 Tumulazione

Articolo 58 Deposito Provvisorio

Articolo 59 Esumazioni Ordinarie

Articolo 60 Avvisi di Scadenza per Esumazioni Ordinarie

Articolo 61 Esumazione Straordinaria

Articolo 62 Estumulazione

Articolo 63 Esumazioni ed Estumulazione gratuite e a pagamento

Articolo 64 Raccolta delle Ossa

Articolo 65 Oggetti da Recuperare

Articolo 66 Disponibilità dei Materiali

**TITOLO XI - Cremazione**

Articolo 67 Crematorio

Articolo 68 Modalità per il Rilascio dell'Autorizzazione alla Cremazione

Articolo 69 Urne Cinerarie

**TITOLO XII - Opere**

Articolo 70 Dimensioni delle opere

Articolo 71 Progetti

Articolo 72 Comunicazione inizio lavori

Articolo 73 Divieto di cantiere e asportazione rottami

Articolo 74 Opere nei campi comuni

Articolo 75 Ornamenti

Articolo 76 Opere non regolari

**TITOLO XIII - Ditte edili ammesse a lavorare nel cimitero**

Articolo 77 Requisiti richiesti

Articolo 78 Orario di lavoro

Articolo 79 Sospensione dei Lavori in Occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 80 Vigilanza

**TITOLO XIV - Piano Cimiteriale**

Articolo 81 Piano cimiteriale

**TITOLO XV - Polizia Cimiteriale**

Articolo 82 Disposizioni generali e divieti

Articolo 83 Illuminazione

**TITOLO XVI - Norme Transitorie - Disposizioni Finali**

Articolo 84 Disciplina transitoria

Articolo 85 Efficacia delle Disposizioni del Regolamento

Articolo 86 Cautele

Articolo 87 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Articolo 88 Sanzioni

Articolo 89 Rinvio

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

Normativa di riferimento, oggetto, ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265 e s.m.i., al D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.i., Circolari del Ministero della Sanità n.24/93 e 10/98, del D.P.R. 30/12/2000, n. 396, Legge 28/02/2001 n.26 e s.m.i., Legge 30/03/2001 n.130 e s.m.i., D.M. Interno 01/07/2002, D.P.R. 15/07/2003 n.254, Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i., L.R. n.10/91 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ad alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o da un suo delegato che, di norma, è il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, secondo il Vigente Statuto Comunale ed il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto della normativa vigente, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### Art. 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici Comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle tombe la cui concessione è in scadenza;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, della L.R. n.10/91 e s.m.i..

## **TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI**

### **Art. 5**

#### Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei Cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi e le ceneri .
2. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
  - a) l'orario di apertura ai cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
  - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
  - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
  - d) riti funebri.

### **Art. 6**

#### Autorizzazione Sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

### **Art.7**

#### Sepulture

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Provinciale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore all'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Provinciale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Art. 8**

#### Servizi gratuiti e a pagamento

L'inumazione, la tumulazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o indicati nel Regolamento.

Tra i servizi gratuiti, riservati al personale addetto al cimitero, sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
- f) l'inumazione, tumulazione, traslazione di salme, resti di ceneri di: nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici;
- g) la deposizione di ossa in ossario comune;
- h) il feretro(cassa) delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza, da parte dei competenti servizi comunali, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;

i) le esumazioni ordinarie.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

### **Art. 9**

#### **Custodia, servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture**

Nel cimitero, deve essere assicurato un servizio di custodia.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; iscrive giornalmente, inoltre, sopra apposito registro vidimato dal Responsabile del Servizio in doppio esemplare :

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione , l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

### **Art. 10**

#### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **TITOLO III**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 11** Depositi

1. Il Comune di S.Stefano Quisquina deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 12** Obitorio

1. Il Comune di S.Stefano Quisquina deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

#### **Art. 13** Depositi e obitori

1) I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2) Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

#### **Art. 14** Osservazione di salme

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.

4. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

## **TITOLO IV NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

### **Art. 15**

#### Feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.
  2. In ciascun feretro non si possono racchiudere che una sola salma fatto salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
  3. I requisiti delle casse sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 285/90.
- Il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, a norma dell'art.24 del DPR 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/90.

### **Art. 16**

#### Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.  
Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

### **Art. 17**

#### Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **Art. 18**

#### Gestione del servizio di trasporto

Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare, delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931,773.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono :

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- f) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- g) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- h) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- i) non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;



l) negoziare gli affari esclusivamente nelle sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre, dallo stesso autorizzati, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.

### **Art. 19**

#### Svolgimento del funerale

Il trasporto e l'accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal Sindaco. Terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige sempre in forma veloce al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore.

In caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

## **TITOLO V**

### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI**

#### **DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

##### **Art. 20**

###### Planimetria cimiteriale

1. L'Ufficio Tecnico deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale , estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

##### **Art. 21**

###### Progetti di ampliamento

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di uno nuovo deve essere preceduto da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

##### **Art. 22**

###### Relazione tecnico-sanitaria

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione del cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

##### **Art. 23**

###### Cimiteri

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dal centro abitato.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### **Art. 24**

##### Superficie dei lotti di terreno

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del DPR del 10.09.1990 n. 285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

#### **Art. 25**

##### Spazi riservati

1. Nell'area di cui all'art. 24 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a ) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari Comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **Art. 26**

##### Servizi igienici

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **Art. 27**

##### Recinzione

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Art. 28**

##### Aree concesse

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

#### **Art. 29**

##### Concessionari

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **TITOLO VI**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI – SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 30**

##### Sepolture private

A privati od a Enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, per famiglie e collettività.

Tali concessioni sono tutte a pagamento e a durata limitata.

Data la natura demaniale di tali beni il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità degli strumenti urbanistici vigenti che ne autorizzerà inoltre il numero di loculi da realizzare.

#### **Art. 31**

##### Durata delle concessioni di tombe di famiglia

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2) La durata è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private;

Eventuali concessioni perpetue concesse a partire dal 10/02/1976 sono nulle di diritto.

3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico, salvo il caso di cui al comma 6.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5) All'Atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera C) del 2° comma salvo, il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

7) La durata fissata ai punti a,b,c, sarà applicata anche alle concessioni eventualmente concesse a durata illimitata prima del 10/02/1976.

#### **Art. 32**

##### Aree e tariffe

Relativamente alle aree per la costruzione di sepolture di cui all'articolo 30 e delle tariffe citate dall'articolo 31 questi saranno determinati dall'ufficio tecnico ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 33**

##### Diritto alla sepoltura

1. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal 3 comma del presente articolo, nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura:

a. il concessionario;

- b. il coniuge;
  - c. discendenti in qualunque grado anche adottivi ed i loro coniugi;
  - d. gli ascendenti.
2. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal successivo 3 comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di tutte o di alcune delle seguenti persone:
- a. fratelli e sorelle, loro coniugi e discendenti;
  - b. ascendenti del coniuge.
3. Un numero di loculi non superiore a quello delle persone concessionarie deve essere loro riservato dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.
4. Le persone suddette vengono ammesse nella tomba di famiglia non solo come salme ma anche come resti, ceneri e feti.
5. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello Statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
6. Il concessionario può eccezionalmente consentire, previa autorizzazione del dirigente del servizio, la tumulazione di altri parenti fino al sesto grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta. Nel caso i concessionari siano più di uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti.
7. Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui sopra.
8. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n°285 del 10.09.1990. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione dei concessionari o, in loro mancanza, degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri concessionari o aventi diritto.
9. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità del caso precedente, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, per un periodo minimo di anni tre antecedente alla richiesta di tumulazione.

#### **Art. 34** Domande

Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata, mediante il pagamento del corrispettivo stabilito dagli organi competenti.

La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti nonché tutte quelle altre indicazioni che servano a ben determinare la richiesta.

E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda. Esse sono riservate ai residenti o nati nel Comune.

Qualora il Comune disponga di un numero elevato di loculi parte di essi possono essere concessi anche in vita a coloro, che hanno compiuto i 65 anni di età e che ne fanno richiesta successivamente all'approvazione, di un bando contenente i criteri, le modalità ed il canone da corrispondere per ottenere tale concessione.

#### **Art. 35** Ordine di accoglimento delle domande

I criteri di accoglimento delle domande sono i seguenti in ordine preferenziale:

- a) essere discendenti del concessionario;
- b) ordine cronologico nella presentazione delle domande, desumibile dalla data di protocollo nel caso di aree concesse per la prima volta o per le quali non si è proceduto al rinnovo della concessione;
- c) età del richiedente;

Non sono accoglibili le domande di persone che risultino già concessionarie di tombe di Famiglia nel cimitero comunale;

Le domande di persone concessionarie di sepolture individuali o di colombari o di persone aventi comunque diritto di sepoltura in tomba o colombari, nel cimitero comunale, sono accoglibili previa rinuncia al precedente diritto di sepoltura.

#### **Art. 36**

##### Non commerciabilità

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

#### **Art. 37**

##### Proroga di concessione di tombe di famiglia

La titolarità delle concessioni può essere estesa, previa autorizzazione scritta di tutti i concessionari ancora in vita, agli aventi diritto alla tumulazione esclusivamente alla scadenza di ogni trentennio dalla data di concessione della tomba di famiglia.

Trascorsi sessanta giorni dall'avviso della scadenza ed in mancanza della domanda di proroga, l'area con i loculi cadrà nella libera disponibilità del Comune. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente Regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

All'atto della proroga della concessione dovrà essere versato al Comune un importo pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza trentacinquennale.

Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di proroga trentennale delle tombe di famiglia sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal presente Regolamento o dalla legge generale.

#### **Art. 38**

##### Concessioni e spese

Le concessioni originarie e le relative proroghe debbono costituire oggetto di determinazione dirigenziale.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti, come di seguito specificate:

1. area cimiteriale per sepoltura per mq. di superficie	€ 60,00
2. area cimiteriale per costruzione cappella, per mq. di superficie	€ 250,00
3. loculi	€ 1.800,00
4. collocazione lapide su tomba	€ 100,00
5. entrata salma in cappella	€ 100,00

#### **Art. 39**

##### Manutenzione della sepoltura

Il concessionario, i suoi successori e, comunque, gli interessati alla proroga e di questa firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fermo restando l'acquisizione dei provvedimenti autorizzati da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 40**

##### Recupero a favore del Comune

- a) aree libere: il concessionario di una area per tomba di famiglia o per collettività sulla quale non siano eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. Il Comune rimborserà il 50% del valore della concessione in proporzione agli anni non usufruiti, alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- b) Aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia.
- c) Rinuncia ai diritti e cessione delle opere: i titolari di tomba di famiglia o per collettività possono volontariamente cedere i diritti relativi e la proprietà delle opere in soprassuolo al Comune.

#### **Art. 41**

##### Rinuncia di un contitolare

L'eventuale rinuncia da parte di un contitolare comporterà l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

#### **Art. 42**

##### Decadenza della concessione e revoca

La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi;

- a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione o in stato di abbandono e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
- b) per mancata costruzione della tomba entro tre anni dalla data dell'atto di concessione dell'area;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella medesima concessione;
- e) qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario benchè diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

La decadenza viene pronunciata con apposita determinazione Dirigenziale, su segnalazione scritta del Responsabile del Servizio, con la quale si disporrà anche per la sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.

La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per esigenze generali dei Cimiteri.

#### **Art. 43**

##### Area

Le aree destinati alle tombe di famiglia comprende lo spazio occupato del manufatto mentre la metà del passaggio compreso tra tomba e tomba ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste, rimangono di proprietà comunale.

I concessionari di sepolture private hanno l'obbligo della manutenzione e della pulizia degli spazi circostanti sopra detti.

E' fatto divieto di suddividere particelle già delimitate.

#### **Art. 44**

##### Tumulazione plurima

Nelle tombe di famiglia è consentita, all'interno del medesimo loculo, la tumulazione di due o più urne ossario o urne cinerarie, nel rispetto delle norme che precedono.

#### **Art. 45**

##### Cessazione delle sepoltura

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o revoca il Comune rientra nella disponibilità dell'area.

#### **Art. 46**

##### Segnalazione di scadenza della sepoltura

Le scadenze sia delle inumazioni che delle sepulture saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi agli ingressi dei cimiteri.

Tali affissioni saranno effettuate almeno un anno prima della scadenza.

Il Responsabile del Servizio comunicherà ai concessionari ed in loro mancanza ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati, la scadenza trentacinquennale delle concessioni.

L'Amministrazione comunale provvederà a proprie cure e spese alla rimozione delle salme, al ripristino del loculo e successivamente all'acquisizione al patrimonio comunale.



## **TITOLO VII**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI – LOCULI**

#### **Art. 47**

##### Loculi

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

E' consentita mediante pagamento del corrispettivo stabilito dall'Organo competente, la tumulazione di salme in appositi loculi costruiti a cura e spese del Comune.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro ed avere dimensioni minime di cm.80x240x80. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

#### **Art. 48**

##### Durata delle concessioni dei loculi

La concessione dei loculi e delle sepolture singole è individuale e nominativa ed ha durata di anni 35 dalla data di tumulazione; a richiesta degli interessati può essere rinnovata una sola volta per quindici anni, previo pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza.

La richiesta deve essere avanzata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della scadenza che verrà fatta dal Servizio Cimitero con congruo anticipo sulla scadenza stessa.

#### **Art. 49**

##### Criteri concessioni dei loculi

I colombari sono concessi a favore di persone già decedute eccettuato il caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altro parente di primo grado premorto.

Qualora il beneficiario sia tumulato altrove la concessione decade automaticamente ed il loculo rientra nella disponibilità del Comune.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in tomba, detraendo dal trentacinquennio di concessione il periodo precedente di tumulazione calcolato dalla data di morte. La concessione del loculo è a tariffa intera, di **€ 1.800,00**.

I loculi possono essere concessi anche per il trasferimento di una salma già precedentemente tumulata in altro loculo unicamente per consentire l'avvicinamento al coniuge o a parenti entro il secondo grado, in prossimità dell'ultima salma tumulata, nel limite della disponibilità di colombari.

La nuova concessione avrà durata pari al numero di anni residui al raggiungimento del trentennio.

Solo nell'ipotesi di concessione di loculo di tariffa più elevata rispetto a quella del precedente dovrà essere pagata la differenza di prezzo per il numero di anni residui al raggiungimento del trentennio, applicando le tariffe in vigore al momento del trasferimento.

Sarà in ogni caso dovuto al Comune un rimborso spese per le attività amministrative connesse al rilascio della nuova concessione. Sono a totale carico dei richiedenti le spese per i lavori di tumulazione ed estumulazione relativi al trasferimento della salma, nonché quelle di ripristino del loculo reso disponibile.

Non è ammessa in nessun caso la sostituzione del nominativo del beneficiario.

Nei loculi è possibile tumulare, oltre alla salma, resti ossei o ceneri del coniuge o di parenti entro il secondo grado.

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Può essere concesso il trasferimento per avvicinamento di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, per un periodo minimo di anni tre, sempre nei limiti della disponibilità di loculi.

## TITOLO VIII

### Art. 50

#### Trasporti funebri

1. Il Comune provvede al trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale direttamente in economia con mezzi e personale proprio oppure avvalendosi del servizio privato svolto da ditte abilitate.
2. Il trasporto dei cadaveri al cimitero dal luogo del decesso, dovunque si trovino, si esegue in carro funebre adeguato, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.
3. Il comune consente di fare eseguire a terzi il servizio dei trasporti con carri funebri adeguati imponendo il pagamento di un diritto fisso come stabilito al successivo.
4. Nei casi di trasporto di cadavere ad altro comune o all'estero o da altro comune con mezzi terzi, il comune impone un diritto fisso come stabilito nel successivo articolo.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale il trasporto di salme militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzo proprio.

### Art. 51

#### Tariffe di trasporti

1. Le tariffe e i servizi fissi per il trasporto di cui all'articolo precedente sono le seguenti:
  - a. Per trasporti eseguiti a cura delle ditte abilitate al trasporto:
    - dalla casa del defunto alla chiesa e da questa al cimitero € 85,00
    - dalla casa del defunto al cimitero € 85,00
    - per salme di età non superiori ai dieci anni le suddette tariffe vengono ridotte del 50%.
2. Sulle presenti tariffe l'impresa funebre che svolgerà il servizio verserà al comune, a titolo di imposta, il 50% del ricavato.

### Art. 52

#### Carri funebri e relative rimesse

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, secondo gli artt. 20 e 21 del D.P.R. n.285/90, devono avere i seguenti requisiti:

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle esigenze dei regolamenti locali.
5. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi di pubblica sicurezza e del servizio antincendio; l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

**Art. 53**  
Modalità dei trasporti

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli o altro, e possono fare sosta lungo la strada in corrispondenza delle chiese, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri.
3. Il trasporto dei cadaveri al cimitero dovrà farsi nei seguenti orari:
  - a. Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.
  - b. Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Il trasporto può avvenire in ore diverse solo nei casi di morte violenta o decessi per malattie infettive, su conforme parere del responsabile di igiene pubblica. In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri a richiesta dei familiari o degli incaricati al trasporto, per il tempo necessario a quanti ha indotto la sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 ore. In tal caso il feretro viene depositato nella camera mortuaria del cimitero.

## **TITOLO IX CONCESSIONI CIMITERIALI – CELLETTE OSSARIO**

### **Art. 54**

#### Cellette ossario

Le cellette ossario sono concesse in uso ai privati per anni 35 decorrenti dalla data di tumulazione dei resti ossei o delle ceneri, con possibilità di rinnovo per altri 35 anni previo pagamento della tariffa stabilita.

Le spese relative agli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

### **Art. 55**

#### Nominatività delle concessioni

La concessione di celletta ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, pena la decadenza.

E' possibile la doppia tumulazione di resti ossei o di ceneri di coniugi o di parenti fino al II grado.

In tal caso, comunque, non varierà né il periodo di concessione né quello di eventuale rinnovo.

E' parimenti possibile, con le modalità di cui sopra, la tumulazione di resti o ceneri di conviventi da più di tre anni, come da risultanze anagrafiche.

## **TITOLO X**

### **INUMAZIONI –TUMULAZIONI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art. 56** Campi comuni

Nel Cimitero ci sarà un campo comune per inumazioni. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, secondo le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le inumazioni nei campi comuni hanno durata di dieci anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

#### **Art. 57** Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, di una cassetta contenenti resti mortali e di un'eventuale urna cineraria, le quali non potranno essere inferiori alle misure minime previste dalla normativa vigente. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 e 77 del DPR.285 del 1990.

#### **Art. 58** Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in 1/12 mensile del costo medio di un loculo al momento della richiesta.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato in tal caso il suddetto canone sarà ridotto del 50%.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in idonei loculi comunali. Successivamente l'Amministrazione comunale provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari per la riscossione delle somme dovute.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **Art. 59**

##### Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 28.05.1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato, con proprio provvedimento.

#### **Art. 60**

##### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

I lavori di esumazione ed inumazione possono avvenire mediante l'ausilio di personale del Comune o di ditte specializzate.

#### **Art. 61**

##### Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Restano salve le esumazioni straordinarie disposte dal Sindaco in seguito, se è necessario, alla ristrutturazione della parte di cimitero eventualmente dichiarata inagibile. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR n. 285 del 10.09.1990.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 62**

##### Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà

esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal precedente art. 59, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o suo delegato. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza.

### **Art. 63**

#### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente quando i resti sono depositati nell'ossario.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma di € 150,00.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma di € 200,00. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le somme sopra citate saranno aggiornate all'inizio di ciascuno anno secondo gli indici ISTAT.

### **Art. 64**

#### Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 65**

#### Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 66**

#### Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostra, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.



Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero, o in altro luogo idoneo.

## **TITOLO XI CREMAZIONE**

### **Art. 67**

#### Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si deve ricorrere all'impianto funzionante più vicino a spese della famiglia.

### **Art. 68**

#### Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L' autorizzazione di cui all' art. 79, 1° comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 69**

#### Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR n° 285 del 10.09.1990, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## TITOLO XII OPERE

### Art. 70

#### Dimensioni delle opere

Le nuove opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e comunque con le seguenti caratteristiche:

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.  
Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,40 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.  
Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le cappelle non devono superare le seguenti dimensioni: mt.3,50 di lunghezza; mt. 3,50 in larghezza; altezza mt.3,40 misurata al piano di imposta dell'ultimo solaio (se con copertura piana) o di mt. 3,60 misurata al piano di imposta della copertura (se a falde inclinate).

Le edicole non devono superare le seguenti dimensioni: mt. 2,60 in lunghezza, mt.1,30 in larghezza con altezza massima di mt. 0,65 .

E' vietato riunire per un'unica costruzione due o più aree.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

### Art. 71

#### Progetti

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Responsabile di Igiene Pubblica e della Commissione edilizia osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e previa acquisizione del N.O. dell'Ufficio del Genio Civile nel caso di costruzione di cappelle.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro che comunque non potranno essere superiori a **10** (dieci).

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Il rilascio del Permesso di Costruire nell'area cimiteriale, così come a pertinente attività di cui al T.U. sull'edilizia (D.P.R. 380/2001) è competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto sopra.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano sola a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale competente, lapidi, ricordi, e similari.

## **Art. 72**

### Comunicazione inizio lavori

Coloro che assumono lavori nei cimiteri non potranno iniziarli se non autorizzati dal Responsabile del Servizio, dando avviso almeno una settimana prima dell'inizio degli stessi.

## **Art. 73**

### Divieto di cantiere e trasporto rottami

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione.

E' vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto del Cimitero. Vi potranno essere effettuati i tagli per le connesure di pietre quando ciò sia tecnicamente riconosciuto indispensabile dal Responsabile del Servizio.

La terra ed i rifiuti provenienti da scavi, da costruzioni o da esumazioni, estumulazioni ecc. dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti conformemente al D.P.R. 254/2003 del 15.07.2003 e s.m.i.. In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune a spese degli inadempienti.

E' vietato agli esecutori dei lavori l'accesso ai Cimiteri con mezzi meccanici in assenza della autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente.

## **Art. 74**

### Opere nei campi comuni

Nei campi comuni è permessa la posa di croci, lapidi ed altri segni funebri in pietra o in marmo, purchè rispettino le seguenti misure per i feretri di persone adulte: altezza mt. 1,00, larghezza mt. 0,60. Per i feretri di bambini le misure massime sono le seguenti: altezza mt. 0,80, larghezza mt. 0,40.

Per collocare questi segni funebri sarà in ogni caso richiesto regolare permesso al Responsabile del Servizio ed i richiedenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni che verranno date in proposito.

Sopra le fosse comuni sono vietate le opere in muratura, cordonetti in cemento, piccole cancellate in ferro o altro.

## **Art. 75**

### Ornamenti

Sui loculi e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento.

I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre cm. 10 misurati come sopra.

Sui loculi e ossari è vietato applicare portalumi per illuminazione a cera e ad olio.

## **Art. 76**

### Opere non regolari

Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.

In caso di inottemperanza i lavori saranno sospesi e fatti eseguire da una ditta incaricata dal Comune a spese degli inadempienti.

## **TITOLO XIII**

### **DITTE EDILI AMMESSE A LAVORARE NEL CIMITERO**

#### **Art. 77**

##### Requisiti richiesti

Le ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture, devono inoltrare al Responsabile del Servizio domanda corredata dalle dichiarazioni o certificazioni richieste.

Le ditte sono tenute al versamento di un deposito cauzionale , nonché di una quota fissa, a titolo di contributo spese, consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, i cui importi sono stabiliti dal Responsabile del Servizio.

E' vietato alle ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento dei lavori, pubblicità ed attività comunque censurabili.

Le Ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture sono tenute a comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio i nominativi delle persone addette ai lavori e a trasmettere il relativo piano di sicurezza.

Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

#### **Art. 78**

##### Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

E' vietato lavorare nei giorni di sabato e festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### **Art. 79**

##### Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 80**

##### Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, del Servizio Cimiteriale ed il Custode del cimitero, vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi, possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Gli Uffici Comunali di cui sopra, ognuno per la parte di propria competenza accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propongono all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **TITOLO XIV PIANO CIMITERIALE**

### **Art. 81**

#### Piani Cimiteriali

il Comune, è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, da redigere in conformità alla legge e al regolamento Nazionale e Regionale.

## **TITOLO XV POLIZIA CIMITERIALE**

### **Art. 82**

#### Disposizioni generali e divieti

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse agli ingressi del cimitero.
2. Salvo speciali permessi rilasciati dal Responsabile del Servizio l'ingresso ai Cimiteri è ammesso solo a piedi.
3. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
4. E' vietato l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati per mano da persone adulte.
5. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.
6. E' vietato l'ingresso al cimitero di automezzi di qualsiasi genere, anche in uso ai differenti abili, tranne che per il servizio di trasporto delle salme.
7. Il custode ha l'obbligo di tenere in perfetto ordine e pulizia i viali, i sentieri e gli spazi tra le tombe. Nei campi di inumazione dovrà estirpare o tagliare le erbe presenti che dovrà bruciare all'interno del cimitero.
8. Il comune ha il diritto di fare rimuovere gli ornamenti, anche temporanei, che a giudizio del responsabile del servizio siano indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo. Si provvederà, inoltre, alla rimozione di parti pericolanti sopra le sepolture abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.
9. Salvo che ai parenti, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto, assistere alle autopsie e presenziare alle operazioni di esumazione straordinaria.
10. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà cura del custode o di altro personale autorizzato o di polizia municipale, diffidarlo ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnarlo fuori le mura restando salvi ed impregiudicati le conseguenze contravvenzionali e penali previste per legge.

### **Art. 83**

#### Illuminazione

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dal Comune, alle condizioni di abbonamento debitamente approvate.

## **TITOLO XVI**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 84**

##### Disciplina transitoria

Per i colombari concessi a persone viventi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il rinnovo dovrà essere chiesto per un periodo tale da garantire la permanenza nel loculo della salma per 35 anni dalla tumulazione.

In tali casi dovrà essere corrisposta una somma calcolata al 25% della tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo, anche a sanatoria dell'eventuale precedente periodo in cui la concessione non è stata rinnovata. Il calcolo verrà effettuato in rapporto al numero di anni per cui si richiede il rinnovo.

#### **Art. 85**

##### Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme o leggi, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto delle norme o leggi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **Art. 86**

##### Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc. od una concessione aree, loculi, nicchie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti edicole ecc., s'indente agisca e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'indenterà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 87**

##### Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi del vigente Statuto Comunale spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni analogo provvedimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi delle disposizioni previste dal d.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

#### **Art. 88**

##### Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo le responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt.106,107,108,109,110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con RD 3/3/1934 n. 383.

La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma del Regolamento stesso.

**Art. 89**

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.